



CHL S.p.A. - Sede Legale in Via G. Marconi, 128 - 50131 Firenze
Capitale Sociale Euro 1.779.263,68 Interamente versato
Partita I.V.A. e Codice Fiscale 04610960488
Iscritta al Registro Imprese di Firenze al n. 04610960488

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di CHL S.p.A. sulle materie
all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Obbligazionisti del 9 febbraio 2017**

Signori Obbligazionisti del prestito obbligazionario denominato “CHL 6,00% 2014-2018 Convertibile”, il Consiglio di Amministrazione di CHL SpA Vi ha convocato in Assemblea, in unica convocazione, per il giorno **9 febbraio 2017 alle ore 11:30**, presso la sede sociale, in Firenze Via Marconi n° 128, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi degli articoli 2415 e 2417 del Codice Civile, previa determinazione della durata della carica; delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e determinazione del compenso del rappresentante comune; delibere inerenti e conseguenti.**

Il Consiglio Vi rappresenta, ai sensi di quanto disposto dalle norme di legge in materia, quanto segue:

- il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'Assemblea degli Obbligazionisti (art. 2415, comma 1, n.1, Cod. Civ.). Se questa non vi provvede, è nominato dal Tribunale, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società (art. 2417, comma 1, Cod. Civ.);
- non possono essere nominati rappresentante comune degli Obbligazionisti, e se sono nominati decadono dall'ufficio, gli amministratori, i sindaci, i dipendenti dell'emittente nonché tutti coloro che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 2399 Cod. Civ.;
- il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli Obbligazionisti e può essere una persona fisica o una persona giuridica autorizzata alla prestazione di servizi di investimento o ancora una società fiduciaria (art. 2417, comma 1, Cod. Civ., prima parte);
- il rappresentante comune dura in carica per il periodo stabilito dall'assemblea e, comunque, per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto (art. 2417, comma 3, Cod. Civ.).
- il rappresentante comune ha diritto ad un compenso, che viene fissato dall'assemblea degli Obbligazionisti (art. 2417, comma 3, Cod. Civ.).

Il rappresentante comune tutela gli interessi comuni degli Obbligazionisti nei confronti della società e dei terzi (art. 2418 Cod. Civ.) ed in particolare:

- a) esegue le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti;
- b) assiste alle operazioni per l'estinzione a sorteggio delle obbligazioni;
- c) ha diritto di assistere alle assemblee dei Soci;

d) ha diritto di esaminare il libro delle obbligazioni, nonché quello delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei Soci e di ottenerne estratti (art. 2422, comma 2, Cod. Civ.);
e) ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti, anche nelle procedure concorsuali.

Signori Obbligazionisti siete, pertanto, invitati a presentare proposte, discutere e deliberare in merito alla nomina del nuovo rappresentante comune degli obbligazionisti a causa della cessazione dalla carica del precedente Rappresentante, alla determinazione della durata della carica, alla determinazione del relativo compenso ed alla costituzione del fondo spese per la tutela dei comuni interessi.

Si precisa che la presente Relazione non contiene proposte di deliberazione e candidature, dal momento che la presentazione delle stesse spetta agli Obbligazionisti.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Consigliere
Francesco Guzzinati